



GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Dott. Matteo Baronti



Cosa cambia

Applicazione (come previsto dall'art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA

Applicazione dell'art. 41bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 m³, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012



D.M. 10 agosto 2012 n. 161

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Ambiti di applicazione ed esclusione
- Art. 4 Disposizioni generali
- Art. 5 Piano di utilizzo
- Art. 6 Situazioni di emergenza
- Art. 7 Obblighi generali
- Art. 8 Modifica del piano di utilizzo
- Art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo
- Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo
- Art. 11 Trasporto
- Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U .
- Art. 13 Gestione dei dati
- Art. 14 Controlli e ispezioni
- Art. 15 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 16 Clausola di riconoscimento reciproco

La disciplina vigente delle terre e rocce di scavo, 19 febbraio 2014



D.M. 10 agosto 2012 n. 161

Allegato 1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione

Allegato 3 Normale pratica industriale

Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche

Allegato 5 Piano di utilizzo

Allegato 6 Documento di trasporto

Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo-D.A.U.

Allegato 8 Procedure di campionamento

Allegato 9 Materiali di riporto di origine antropica



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) **da presentare all’Arpa** (comma 2) territorialmente competente



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

Art. 41-bis comma 1

- a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;*
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale*



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

Art. 41-bis comma 1

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

Art. 41-bis comma 2

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'A.R.P.A. (D.P.R. 445/2000) precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato prevede un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli Enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio.

Il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l'avvenuto utilizzo alle Arpa in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo.

Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

L'A.R.P.A. Piemonte ha predisposto uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito nella sezione “modulistica”

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica>



Il modello di Dichiarazione suggerito da Arpa è l'unico utilizzabile?

No; possono essere utilizzati altri modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché rispettino quanto previsto dall'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69

La Dichiarazione va inviata solo all'Arpa?

La norma, art. 41bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola Arpa, ma è opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo.



La Dichiarazione richiede un'approvazione?

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione

Arpa può richiedere chiarimenti o integrazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, Arpa ne dà notizia all'interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione

Arpa deve effettuare controlli?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 deve effettuare controlli



Cosa deve esibire all'Arpa il soggetto eventualmente controllato?

La documentazione che attesti la regolarità dell'opera da cui originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati (cioè le autorizzazioni) e la documentazione tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.



Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti dell'art. 41bis?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come dei sottoprodotti, per cui rientrano nella normativa sui rifiuti. Inoltre, al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000



L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

Sì, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis deve essere segnalata alle Arpa competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. La norma non indica un limite temporale, ma è opportuno che la dichiarazione avvenga non appena ultimato il riutilizzo

I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Non esiste un obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli.

La disciplina vigente delle terre e rocce di scavo, 19 febbraio 2014



Legge n° 98 del 9 agosto 2013

Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì; il comma 1 dell'art. 41bis parla di materiali di scavo *“prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti”*, e il comma 2 dell'art. 41bis afferma che *“le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria”*. È opportuno dare atto di tali autorizzazioni nella dichiarazione.



Considerazioni

Il regime del piano di utilizzo (D.M. 161/2012) si applica alle opere sottoposte a A.I.A. o V.I.A. con volume di scavo maggiore di 6000 m³

Per le altre opere, indipendente dal volume di scavo è sufficiente l'autocertificazione resa all' A.R.P.A. ai sensi della L.98/2013

La responsabilità della corretta applicazione delle condizioni previste dall'art. 41 bis L. 98/2013 ricade interamente sul proponente/produttore del materiale

È necessario disporre di un titolo abilitativo edilizio per le attività di produzione e utilizzo delle t&r



Considerazioni

La destinazione finale del materiale di scavo deve essere preventivamente definita

Il trasporto del materiale avviene come bene/prodotto

Deve essere resa all'A.R.P.A. dal produttore una comunicazione di avvenuto utilizzo

La disciplina del 41bis si applica a tutti i "materiali di scavo" previsti dal D.M. 161/2012



Considerazioni

Assenza di condivisione delle procedure con le P.A.

Modalità di verifica che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee

Necessità di caratterizzazione analitica sui materiali da scavo e relative modalità

Piano di accertamento analitico (numero campioni, set analitico)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE